



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1537

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. STEFANO CIRILLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9191 del 26 aprile 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Cirilli, nato a Torino (TO), il 28 giugno 1966;

VISTA la nota del 20 settembre 2017 (prot. Consob n. 108858 del 21 settembre 2017) con cui Finanza & Futuro Banca S.p.A. segnalava alla Consob compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Stefano Cirilli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 7 settembre 2018 (prot. Consob n. 343457/18) con la quale Banca d'Italia ha trasmesso alla Consob l'esposto con cui un cliente ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Stefano Cirilli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTE le note del 24 settembre 2018 (prot. n. 31706/18), 19 ottobre 2018 (prot. n. 35319 del 22 ottobre 2018) e 30 agosto 2019 (prot. n. 61562/19) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente Sig. Stefano Cirilli per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 6 dicembre 2018 (prot. n. 42314/18) con cui Deutsche Bank S.p.A. trasmetteva all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 28 maggio 2019 (prot. n. 40398/19) con cui anche FinecoBank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 30 ottobre 2019 (prot. n. 77894/19), notificata in data 18 giugno 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Stefano Cirilli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, (già, art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), per aver:

- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- comunicato false informazioni e aver fornito rendicontazioni non rispondenti al vero alla clientela;
- contraffatto la firma del cliente;
- omesso di trasmettere ed eseguire operazioni disposte dalla clientela;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Stefano Cirilli non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 1° dicembre 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Stefano Cirilli;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Stefano Cirilli le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 3, 4 e 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere; acquisizione, anche temporanea, di somme o di valori di pertinenza dei clienti; comunicazione o trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- con riguardo alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), per aver omesso di trasmettere ed eseguire operazioni disposte dalla clientela non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante, in quanto inserita in un unitario disegno diretto ad agire in danno alla clientela;
- le violazioni accertate – tre delle quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale – il significativo ammontare delle somme di denaro oggetto delle condotte contestate nonché la complessiva gestione del rapporto di consulenza con i clienti in modo del tutto irregolare e opaco costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Stefano Cirilli a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Stefano Cirilli, nato a Torino (TO) il 28 giugno 1966, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis* del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti